



367/2024

Sent.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE

PER IL LAZIO

In persona del Giudice monocratico Consigliere
dott.ssa Alessandra Sanguigni

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio instaurato con il ricorso n.80202 da
XX (c. f. OMISSIS) nato a

OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, ivi residente alla

OMISSIS, rappresentato e difeso, con facoltà

disgiunte, dall'Avv. Valeria Maria Russo e dall'Avv.

Adriano Casellato ed elettivamente domiciliato, con

quest'ultimo difensore, nello studio dell'Avv.

Valeria Maria Russo in Roma in via Caio Mario n° 7;

Contro

-Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in
carica; Dipartimento di Pubblica Sicurezza;

Dipartimento per l'Amministrazione Generale,

domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale

In caso di
diffusione,
omettere le
generalità e gli
altri dati
identificativi
dell'interessato,
ai sensi dell'art.
52, c. 3 D.Lgs.
196/03

dello Stato, Roma Via Dei Portoghesi n. 12, costituito in proprio;

-INPS in persona del legale rappresentante, con sede legale in Roma in via Ciriaco il Grande n. 21, Direzione Provinciale di Latina, con sede in via Cesare Battisti n. 52, e Sede Territoriale di Roma Eur, con sede in Roma in Largo J.M.E. de Balaguer n. 11, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via Cesare Beccaria n.29;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

per il riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di pensione privilegiata ordinaria in godimento, con i benefici economici previsti dal decreto legislativo n. 66/2010 (Artt. 1801 e 2159), e dalla Legge 539/1950, e comunque ai sensi del R.D. n.1290/1922 e di ogni altra normativa applicabile nella materia *de qua*, con la conseguente inclusione dei corrispondenti importi nella relativa base pensionabile. Con arretrati maggiorati da interessi legali e rivalutazione monetaria e con vittoria delle spese, competenze ed onorari di causa, oltre accessori di legge.

Visti gli atti e i documenti di causa;

Udito all'odierna udienza l'Avv. Valeria Maria Russo

per il ricorrente, l'Avv. Filippo Mangiapane per l'INPS; nessuno comparso per il Ministero dell'Interno;

Considerato in

FATTO

1. Il ricorrente già dipendente della Polizia di Stato, in servizio nel ruolo degli Operatori e Collaboratori Tecnici, cessato per inidoneità e transitato nei ruoli civili dal 28 agosto 2008, nonché titolare di Pensione Privilegiata Ordinaria liquidata a carico della Cassa dei Trattamenti dei Dipendenti dello Stato (CTPS), iscrizione n. 17846832, con decorrenza 28 agosto 2008, chiede, l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento con inclusione dei benefici economici di cui al Decreto Legislativo n. 66/2010 (artt. 1801 e 2159).

2. La vicenda è molto articolata: in sintesi si espongono i tratti salienti, ricostruiti minuziosamente nel ricorso.

2.1. Il ricorrente è stato assunto il 7/09/1983 come Agente ausiliario di leva della Polizia di Stato. Dal 24/07/1989 è stato collocato in posizione di fuori ruolo fino al 5 novembre 1993, impiegato presso una struttura informatica della Presidenza del Consiglio

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

dei ministri. Cessato dal servizio a domanda il 20/6/1994, è stato riammesso in servizio a domanda il 30/12/1995, presso il R.A.M.I. Ufficio Coordinamento e Pianificazione Forze di Polizia.

2.2. Nel verbale dell'11/11/1997 è stato dichiarato dalla Commissione Medica Ospedaliera di Roma, su richiesta dell'amministrazione che aveva intrapreso d'ufficio il procedimento, con il mod. ML/B n. 3562 non idoneo permanentemente al servizio d'istituto in modo assoluto nella Polizia di Stato nonché a quello dei ruoli tecnici, ma "Sì idoneo" nelle altre amministrazioni civili dello Stato in ruoli che non comportino l'uso delle armi, perché riscontrato affetto da *"Assenza di attuali elementi clinici indicativi di scompenso emotivo affettivo in soggetto ipocritico e pregressa verosimile bouffè delirante"*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

2.3. Con istanza del 11/11/1997 il ricorrente ha quindi chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la predetta infermità.

2.4. Con domanda del 12/12/1997 integrata in data 2/9/2002, il ricorrente ha chiesto di transitare nei ruoli del personale dell'Amministrazione Civile del Ministero dell'Interno ed è stato collocato nella

posizione di aspettativa a decorrere dal 21/11/1997, sino alla definizione della procedura di passaggio. Donde, dal 25/8/2008, al termine delle procedure previste dal DPR 339/1982, è stato immesso nei ruoli dell'Amministrazione Civile dell'Interno dove viene riferito che tutt'oggi presta servizio.

2.5. Con domanda del 13/5/2011 è stato nuovamente richiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per la patologia in oggetto. La CMO nel 2013 si è espressa con indicazione della patologia e ascrivibilità alla tab A ctg.6. Il Comitato di Verifica ha redatto il parere n. 9275 del 12/05/2014, confermato dal parere n. 20636/2014 del 26/09/2014 redatto a seguito di riesame, negando la dipendenza da causa di servizio. Con il D.M. n. 6637 del 21/09/2016 è stata respinta, ai fini dell'equo indennizzo, la domanda per ottenere il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. A seguito di vicende giudiziarie, con sentenza C.d.c. Sez. Lazio n. 611/19 depositata il 04/12/2019 il Giudice ha ritenuto "parzialmente accoglibile la domanda volta al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della infermità ... quale presupposto per il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata,

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

una volta accertati gli ulteriori requisiti di legge". E nella sentenza suddetta il Giudice aveva disposto la trasmissione degli atti alle Amministrazioni controinteressate, per il prosieguo del procedimento amministrativo avviato dal ricorrente con la domanda del 24 gennaio 2017 finalizzato alla concessione della pensione privilegiata.

3. Il Ministero dell'Interno si è costituito, chiedendo, con approfondite argomentazioni e riferimenti normativi, il rigetto del ricorso per insussistenza dei presupposti giuridico-soggettivi della pretesa, in quanto alla data della domanda di causa di servizio del 13 maggio 2011 era "cessato" dai ruoli della Polizia di Stato con decorrenza dal 25/08/2008; ha inoltre fatto presente che l'interessato aveva rinunciato espressamente alla precedente richiesta nel 2000 (all.2 Min Int. atti). Con vittoria di spese. In subordine, ha precisato che, qualora fossero accolte le pretese di parte ricorrente, la decorrenza di tale rideterminazione non potrà essere precedente al 01/02/2017 (data di decorrenza economica del trattamento pensionistico già riconosciuto in via giudiziale).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

4. L'INPS si è costituito ed ha rappresentato che il trattamento pensionistico è stato liquidato sulla base dei dati giuridici ed economici certificati dall'Amministrazione di appartenenza, competente al riconoscimento del beneficio richiesto (scatti stipendiali). Ha eccepito la carenza di legittimazione passiva, in quanto la pensione è liquidata sulla base delle voci stipendiali certificate dall'Ente datore di lavoro (prima con modello PA04 poi tramite procedura "passweb"). Ha inoltre eccepito l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 153 del d.lgs. n. 174/2016, atteso che non risulta presentata alcuna preventiva istanza amministrativa da parte dell'interessato all'ente previdenziale, per il riconoscimento dei benefici richiesti. Comunque, ha opposto in ogni caso la prescrizione quinquennale dei ratei ed il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. All'odierna udienza l'avv. Russo ha insistito per l'accoglimento del ricorso riportandosi agli atti e l'INPS ha chiarito comunque che l'Istituto in questo caso è terzo e non si può chiedere la condanna alle spese.

6. Al termine della discussione, la causa è stata

trattenuta in decisione con lettura del dispositivo.

DIRITTO

7. Il ricorso è volto al riconoscimento del diritto alla rideterminazione del trattamento di pensione privilegiata in godimento, con l'inclusione nella base pensionabile dei benefici di cui agli artt. 1801 e 2159 del d. lgs. n.66/2010, ed ai sensi della legge n. 539 del 1950.

I benefici in questione erano previsti in favore dei mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra dagli artt. 43 e 44 del R.D. 30 settembre 1922, n. 1290, rimodulati, per il personale militare, con gli artt. 117 e 120 del R.D. 31 dicembre 1928, n. 3458 e successivamente estesi dagli artt. 1 e 3 della l. 15 luglio 1950, n. 539 a tutti i mutilati ed invalidi per servizio e ai congiunti dei caduti per servizio, successivamente disciplinati dal Codice dell'ordinamento militare (COM).

Va rilevato che dapprima -ai sensi della legge n. 539/1950- il beneficio era stato riservato solo al personale in servizio, ma successivamente, in ossequio ai pareri del Consiglio di Stato, il beneficio per infermità è stato attribuito sotto forma di incrementi stipendiali pari al 2,5% per le

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

infermità classificate alle prime sei categorie di cui alle tabelle annesse al D.P.R. 834/81 (C.d.S. parere 742/92). In seguito, la concessione del beneficio in questione è stata estesa anche al personale in quiescenza, purché il riconoscimento dell'infermità dipendente da causa di servizio fosse avvenuto nel periodo di permanenza in servizio (C.d.S. parere 452/1999). Si precisa poi che l'art. 70 DL 112/2008, convertito con L. 133/2018, ha abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009 i benefici, ma il comma 1 bis introdotto nel 2010 ha previsto che alle forze di polizia ad ordinamento civile si dovesse applicare l'art. 1801 d.lgs. 66/2010. Il beneficio de quo è stato, come precisato, successivamente regolamentato dal d.lgs. n. 66/2010, in particolare dal combinato disposto di cui agli artt. 1801 e 2159 del citato d.lgs.. L'art. 1801 così recitava: "*Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio per infermità ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, compete una sola*

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

volta, nel valore massimo, un beneficio stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: 2,50 per cento dello stipendio per infermità dalla I alla VI categoria; 1,25 per cento dello stipendio per infermità dalla VII alla VIII categoria" ; in base all'art. 2159 è stato esteso anche al personale della Polizia di Stato gli effetti derivanti dal su citato articolo.

8. Va posto in rilievo che di recente la Corte Costituzionale (sent. n. 13 del 10/01/2024) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 e 2159 del decreto legislativo 15/03/2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso <in costanza di rapporto di impiego>", lasciando immutato il carattere di "beneficio stipendiale" dello scatto e gli altri presupposti. La Corte costituzionale ha in altri termini dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1801 del codice dell'ordinamento militare nella parte in cui condiziona l'attribuzione del beneficio al riconoscimento della infermità in costanza del rapporto di impiego, anziché al dato della sua insorgenza in attività di servizio, proprio perché l'inciso "in costanza di rapporto di impiego"

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

costituisce una disposizione irragionevole rispetto alla *ratio* della norma, che è quella di attribuire un beneficio economico che compensi il sacrificio derivante dall'attività di servizio, così violando sotto tale profilo l'art. 3 della Costituzione, essendo, invece, sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego, proprio in ossequio ad un principio di ragionevolezza.

Orbene, la costanza del rapporto di impiego non è dunque necessaria al fine del riconoscimento del trattamento invocato e l'incremento stipendiale pari al 2,50% per infermità ascrivibile alle prime sei categorie incide, ovviamente, sulla retribuzione pensionabile e, quindi, sulla liquidazione del trattamento pensionistico.

9. Ciò posto, secondo l'Amministrazione il ricorrente sembra aver rinunciato nel 2000 alla prima domanda del 1997 di riconoscimento della causa di servizio, ma l'allegata nota di rinuncia non può riferirsi con ragionevole certezza alla domanda del 1997, visto che fa riferimento ad una richiesta del 1998. Nel 2011 ha ripresentato analoga richiesta, dopo la cessazione del rapporto di servizio con la Polizia di Stato.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

10. Premesso che la dipendenza da causa di servizio risulta giudizialmente riconosciuta ed è stata erogata la pensione di privilegio, il beneficio in parola va correlato al riconoscimento della causa di servizio, non rilevando il fatto che la domanda è presentata dopo la cessazione dal rapporto di servizio, ma essendo necessario che la patologia sia sorta in costanza di servizio, circostanza questa acclarata.

Peraltro, il beneficio è riconosciuto ex lege, sussistendo i requisiti, quali l'essere state tali infermità accertate e l'aver contratto le infermità lamentate in servizio e per causa di servizio.

Come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza su citata (Sent. n.13/2024), non necessita alcuna correlazione con la permanenza nel servizio, ma è sufficiente che l'infermità sia insorta in costanza di rapporto di impiego, fatto accertato senza dubbio alcuno.

La Corte si è espressa in detti termini: <<Elementi costitutivi del diritto sono, quindi, l'infermità, che deve rientrare in una fattispecie tra quelle specificamente individuate dalla norma, e la sua derivazione da causa di servizio, mentre gli effetti

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

economici conseguenti derivano direttamente dalla legge e trovano la loro ratio giustificatrice nell'esigenza di attribuire un beneficio economico a colui che ha subito una menomazione nell'assolvimento del proprio dovere.

In tale prospettiva, l'ulteriore condizione richiesta dall'art. 1801 cod. ordinamento militare, ovvero che il riconoscimento dell'infermità avvenga in costanza di rapporto di impiego, aggiunge un elemento estraneo e distonico rispetto alla ratio dell'attribuzione patrimoniale, che trova fondamento nel principio generale della "compensazione" dell'infermità e - oltre a contraddire la natura certativa del procedimento che riconosce l'infermità - può comportare l'irragionevole conseguenza di negare il diritto a colui che ha maturato i presupposti costitutivi di esso sulla base di un fattore, la durata del procedimento amministrativo, che «sfugge alla sua sfera di controllo e che non attiene alle ragioni costitutive del diritto» stesso (sentenza n. 195 del 2022)>>.

11. Va sottolineato inoltre che, contrariamente a quanto indicato dall'INPS, si è riscontrata la domanda amministrativa dei benefici a fini

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistici presentata all'INPS in data 11-2-2021 (all.15 del ricorso), dopo aver ottenuto giudizialmente il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, momento solo dopo il quale ha potuto proporre la domanda di attribuzione del beneficio economico di cui all'art. 1801 cod. ordinamento militare.

12. Tutto ciò considerato, il ricorso va accolto e per l'effetto il Ministero dell'Interno e l'INPS, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti ad includere nella base pensionabile a fini pensionistici il benefico di cui all'art. 1801 e 2159 del Codice dell'ordinamento militare e l'INPS è tenuto a riliquidare conseguentemente la pensione Privilegiata diretta, con le medesime distinte decorrenze giuridica (28-8-2008) ed economica (1-2-2017) della pensione di privilegio in godimento, con la correlata corresponsione dei dovuti arretrati, incrementati di rivalutazione ed interessi secondo il principio del cumulo parziale sino all'integrale soddisfo.

13. Le spese sono compensate anche alla luce del recente intervento della Corte costituzionale. Nulla per le spese di giudizio tante la relativa gratuità.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.

Manda alla segreteria per le comunicazioni di competenza.

Dispone che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del decreto legislativo n. 196/2003, nei riguardi della parte privata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio dell'11 luglio 2024.

Il giudice

Cons. Alessandra Sanguigni

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024

per il Dirigente

F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 11:12:07
GMT+01:00

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03